

CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ASSOCIAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

L'anno..... il giorno..... del mese di..... in..... presso.....;

PREMESSO

- che la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, prevede la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di governo dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale, costituendo l'Associazione di ambito;
- che tale obbligatoria cooperazione a livello di ambito può realizzarsi attraverso la costituzione di un consorzio tra il Comune con maggiore popolazione di ciascun bacino e i Consorzi di bacino del medesimo ambito territoriale ottimale, in attuazione del d. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, che disciplina i consorzi tra enti locali per l'esercizio associato di funzioni, prevedendo che al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti;
- che per i Consorzi di bacino tale autorizzazione legislativa è insita nel predetto obbligo di convenzionamento cui gli stessi sono soggetti per l'esercizio associato delle funzioni di governo dei servizi di ambito, di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24;
- che la forma consortile di cooperazione a livello di ambito è funzionale ad un efficace svolgimento delle funzioni amministrative di governo dei servizi relativi ai rifiuti urbani, anche in considerazione della conseguente attribuzione di soggettività giuridica all'Associazione di ambito;
- che i Comuni sotto indicati, ciascuno in qualità di comune con la maggiore popolazione del proprio bacino, nonché i Consorzi di bacino sotto indicati, costituiti ai sensi della l. R. 24 ottobre 2002, n. 24, si sono determinati a procedere alla costituzione dell'Associazione di ambito nella predetta forma consortile, per razionalizzare i servizi e realizzare economie di scala, con benefici effetti per tutti gli associati;

TRA

- 1) **Consorzio di Bacino Basso Novarese** (C.F.), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig....., nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell'Assemblea consortile in data..... n....., esecutiva ai sensi di legge;
- 2) **Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese** (C.F. _____), con sede in _____, via _____, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell'Assemblea consortile in data..... n....., esecutiva ai sensi di legge;
- 3) **Comune di Borgomanero** (C.F. _____), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Sindaco _____, nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data..... n....., esecutiva ai sensi di legge;

- 4) **Comune di Novara** (C.F. _____), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig....., nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data..... n....., esecutiva ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

1. Gli enti indicati in premessa stipulano la presente convenzione ai sensi della L. R. 24 ottobre 2002, n. 24, art. 12, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di governo d'ambito dei servizi relativi ai rifiuti urbani di cui al successivo art. 2, istituendo l'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale dei Rifiuti del Novarese siglabile "ATO Rifiuti Novarese", con sede in Borgomanero, via Loreto, n. 19.

ART. 2 – Competenza dell'Associazione di Ambito

1. L'Associazione di Ambito persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. L'Associazione di Ambito svolge tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale ed al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, ivi compresi l'approvazione del programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, nonché la scelta e l'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti stessi, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine può avvalersi di società di capitali a maggioranza pubblica, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore. Considerato che le discariche di Ghemme e Barengo risultano in esaurimento, i rapporti tecnici ed economici e le gestioni interessanti e collegate alle stesse saranno transitoriamente proseguite dai due Consorzi di Bacino (Basso e Medio Novarese) fino al termine dei rispettivi piani gestionali approvati dalla Provincia di Novara. Per quanto concerne l'attuale complesso di via Mirabella, il Consorzio di Bacino Basso Novarese, proprietario dell'impianto, considerate le indicazioni provinciali ed il ruolo svolto prevalentemente a supporto delle raccolte differenziate territoriali, ne proseguirà la gestione. L'Associazione di Ambito definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio e fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.
3. L'Associazione di Ambito esercita i poteri e le facoltà del proprietario sugli impianti, sulle reti e sulle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di ambito, in nome e per conto degli enti locali di ambito o dei Consorzi di bacino titolari.
4. L'Associazione di Ambito svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dagli enti consorziati.

ART. 3 – Obblighi e garanzie

1. Gli organi dell'Associazione, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che l'Associazione di Ambito adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi comprese le discariche.
3. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti associati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

ART. 4 – Nomina degli organi consortili

1. Il Presidente dell'Associazione, gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione e il Revisore dei conti, sono nominati e revocati dall'Assemblea.

ART. 5 – Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione sono determinate in ragione della popolazione di ciascun Consorzio di bacino. Ad ognuno dei Comuni indicati nella premessa alla convenzione spetta una quota pari ai cinque millesimi della partecipazione all'Associazione di Ambito.
2. All'atto della sottoscrizione della presente convenzione le quote degli enti consorziati risultano così definite:
Consorzio di Bacino Basso Novarese
Quota spettante: 587/1000
Consorzio Gestione Rifiuti del Medio Novarese
Quota spettante: 403/1000
Comune di Borgomanero
Quota spettante: 5/1000
Comune di Novara
Quota spettante: 5/1000
3. Le quote sono aggiornate dall'Assemblea per effetto ed in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base per il calcolo delle stesse ai sensi del presente articolo.

ART. 6 – Patrimonio consortile e rapporti finanziari

1. Il patrimonio dell'Associazione di ambito è costituito dal fondo di dotazione iniziale, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti.
2. Le spese necessarie al funzionamento dell'Associazione d'Ambito sono finanziate dai due Consorzi di Bacino (Basso e Medio Novarese) mediante la ripartizione proporzionale rispetto al numero di abitanti dei due bacini. Nell'ipotesi in cui l'Associazione disponga di entrate proprie, queste saranno portate in detrazione dalle richieste di cui sopra.

3. Le tariffe di smaltimento dei rifiuti dovranno essere di norma approvate e comunicate ai Consorzi di Bacino entro il mese di settembre dell'anno precedente la loro applicazione.
4. Le fatturazioni relative ai conferimenti agli impianti individuati e rientranti nelle competenze dell'Associazione di Ambito saranno indirizzate e intestate dai gestori direttamente ai Consorzi di Bacino in ragione dei quantitativi conferiti ed alle norme contrattuali previste.

ART. 7 – Successione ed altri rapporti patrimoniali

1. L'Associazione di Ambito succede ai Consorzi nei rapporti relativi alle funzioni di ambito esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.).
2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, l'Associazione di Ambito, o società di capitali.
3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
4. L'Associazione di Ambito può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

ART. 8 – Durata e scioglimento

1. L'Associazione di Ambito ha durata ventennale decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione, fermo restando il vincolo di cooperazione obbligatoria prevista dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, l'Associazione di Ambito può essere prorogata per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. L'Associazione di Ambito si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

ART. 9 – Disposizioni finali

1. La prima riunione dell'Assemblea è convocata, entro quarantacinque giorni dalla stipula della presente convenzione, dal Presidente del Consorzio del bacino in cui ha sede l'Associazione di Ambito, che la presiede sino all'elezione del Presidente dell'Associazione. Considerata l'urgenza in materia di smaltimenti nel territorio provinciale nelle fasi di avvio dell'Associazione di Ambito sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i due Presidenti dei Consigli di Amministrazione dei due Consorzi di Bacino (Basso e Medio Novarese) e i due Sindaci dei due Comuni più popolosi o loro delegati scelti tra gli assessori dei rispettivi Comuni. Nelle fasi di avvio, il Presidente e il Vice Presidente saranno nominati tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione precedentemente indicato. Tale composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione di Ambito ha la durata di un anno a far data

dall'avvenuta nomina; dopo questo periodo, definito transitorio, sarà nominato, a termini di statuto, il nuovo Consiglio d'Amministrazione.

2. Per la durata del periodo transitorio di cui al comma precedente, l'Associazione di Ambito si avvale delle strutture tecniche ed amministrative dei due Consorzi di bacino.
3. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti, entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività:
 - lo Statuto e le sue modificazioni;
 - l'aggiornamento delle quote di partecipazione all'Assemblea;
 - il programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le forme di gestione degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti;
 - l'autorizzazione a contrarre i mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile;
 - il bilancio ed il conto consuntivo;
 - i regolamenti dell'Associazione salvo quelli che la legge riserva ad altri organi;
 - gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Associazione presso terzi;
 - l'ordinamento degli uffici e dei servizi ivi compresa la tabella numerica del personale;
 - le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio;
 - il documento programmatico di nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - la nomina, sostituzione e revoca del Presidente e del Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio d'Amministrazione; la revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione;
 - la determinazione delle indennità e/o compensi a favore dei vari componenti gli Organi dell'Associazione di cui all'art. 12 dello Statuto e del Segretario dell'Assemblea;
 - la nomina nel proprio seno del Presidente dell'Assemblea;
 - l'approvazione delle spese che impegnino i bilanci degli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - la nomina e la revoca dei rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea;
 - la nomina e revoca del Segretario dell'Associazione e del Revisore.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il presente atto, redatto in n..... originali, è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.642. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- 1) Statuto dell'ATO Rifiuti Novarese;
- 2) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino Basso Novarese in data..... n.....;
- 3) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese in data..... n.....;
- 4) Deliberazione del Consiglio comunale di Borgomanero in data..... n..... ;
- 5) Deliberazione del Consiglio comunale di Novara in data..... n.....